



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. 32663

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 81

Allegati: 2

Roma, 21-11-2017

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Alla Società TANARO POWER S.p.A.
(tanaropower@pec.egea.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 3149]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
A1805A - Settore Difesa del Suolo
(difesasuolo@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Oggetto:

ALBA (CN) – Impianto idroelettrico ad acqua fluente mediante costruzione di sbarramento fluviale con innalzamento abbattibile sul Fiume Tanaro.

Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006 (VIA)

Proponente: Società Tanaro Power S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 – nota della Società TANARO Power S.p.A. del 31/10/2017. Riscontro.

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS [ID_VIP 3149]
(ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. All'Autorità di Bacino del Fiume Po
(protocollo@postacert.adbpo.it)

e, p.c. All'AIPo – Ufficio di Alessandria
(ufficio-al@cert.agenziapo.it)



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it28e



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

e, p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c.

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento; facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 24559 del 01/09/2017 (con la quale si trasmetteva il proprio riscontro alla nota del proponente del 04/08/2017); ad ulteriore riscontro della nota del proponente del 31/10/2017 e di quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. DVA.RU.U.25567 del 06/11/2017, si prende atto di quanto comunicato dalla Società Tanaro Power S.p.A. con la nota del 31/10/2017 (allegata alla presente per la necessaria e relativa conoscenza anche da parte dell'Ufficio di Gabinetto di questo Ministero), osservando nel merito quanto segue.

Il proponente nella suddetta nota del 31/10/2017 afferma che gli ivi contenuti "*nuovi elementi tecnici e giuridici*" vengono trasmessi "... *al fine di richiedere un nuovo riesame dell'istanza di ottenimento di concessione a derivare ed autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Tanaro nel Comune di Alba*" (cfr. p. 2).

Nel merito si deve precisare che questa Direzione generale ABAP è competente per il solo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale, per la quale ha quindi provveduto ad emettere il proprio parere tecnico istruttorio in senso negativo con nota prot. n. 21130 del 20/07/2017 per le successive determinazioni dell'On. Ministro.

Per quanto sopra, questa Direzione generale ABAP provvede ad esaminare i "*nuovi elementi tecnici e giuridici*" contenuti nella suddetta nota del 31/10/2017 alla luce di quanto gli stessi possano essere utili per il procedimento di cui trattasi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, per quanto riferito al procedimento di VIA di competenza statale.

Si conferma, quindi, che il parere tecnico istruttorio negativo emesso dalla scrivente il 20/07/2017 tiene conto anche dell'intervenuta variante progettuale operata dal proponente nel febbraio 2017 con la previsione di una centrale "... *in corpo traversa con rilascio della portata turbinata immediatamente al piede del corpo di ritenuta ...*", come anche della successiva variante localizzativa in corrispondenza di un non lontano attraversamento in sub-alveo.

Ugualmente, i pareri negativi espressi dall'AIPo in riferimento alla compatibilità del progetto proposto, anche in variante, rispetto alle previsioni del PAI sono stati ampiamente considerati nel parere tecnico istruttorio negativo emesso il 20/07/2017, tanto da costituire ragione della dichiarata incompatibilità dello stesso progetto con le prescrizioni allora vigenti del riadottato Piano paesaggistico regionale (PPR), che sono state quindi confermate anche nell'approvato PPR del 03/10/2017.

Per quanto sopra e considerato che le ulteriori argomentazioni esposte nella nota del 31/10/2017 attengono ad aspetti tecnici non di competenza di questo Ministero, non si può che prenderne atto in attesa dei riscontri di merito che saranno forniti dai competenti Uffici, in particolare dall'AIPo, alla richiesta di "... *un approfondimento tecnico da parte dell'Agenzia Interregionale del Po sulle ragioni per le quali il*

2



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

parere continua ad essere negativo ..." alla luce delle ragioni esposte nella relativa nota del 31/10/2017 (cfr. p. 12).

Relativamente alla confermata asserita rilevante e fondamentale importanza che può rivestire per il "paesaggio" l'accumulo idrico per la comunità quale conseguenza della costruzione dello sbarramento (cfr. p. 13 della nota del 31/10/2017: "*Paesaggio. Rispetto alla condizione attuale, con alveo del Tanaro completamente secco, la presenza di un o specchio di acque permette alla popolazione e ai turisti di godere di un panorama sicuramente più accattivante*"), si deve ribadire quanto già in merito espresso nella propria nota del 01/09/2017, prot. n. 24559 (p. 3) in riferimento alla prescrizione di cui all'art. 14 delle Norme di Attuazione dell'allora riadottato, ma anche dell'attuale approvato, Piano paesaggistico regionale: "... *L'oggettiva determinazione di una incompatibilità del progetto proposto, anche nella sua ultima variante, con la sopra citata prescrizione del Piano paesaggistico regionale ha determinato l'espressione tecnica istruttoria negativa della scrivente per conto di questa Amministrazione, nel caso non rilevandosi utile la determinazione di ulteriori nuovi valori paesaggistici generati nell'area interessata dalla costruzione del progetto - quali prospettati dalla Società nel nota del 4 agosto u.s. (cfr. p. 12) -, anche rilevando come uno degli stessi - la creazione di uno "specchio lacuale" - appare modificare proprio quel naturale corso del fiume come oggetto di tutela anche dalla citata prescrizione, con la previsione conseguente di un permanente innalzamento dello sbarramento, di fatto privo quest'ultimo di quella effettiva utilità abbattibile come illustrata al fine di prospettare il mantenimento il più naturale possibile del corso d'acqua interessato...*".

Per quanto attiene alle dichiarazioni relative all'impatto paesaggistico e alla natura del vincolo paesaggistico (cfr. pp. 15-16 della nota del 31/10/2017), si osserva come non risulti chiaro lo scopo di quanto dichiarato doversi intendere per quest'ultimo (il vincolo), che viene definito quale "*relativo e non assoluto*", in riferimento a quanto di seguito esposto nella stessa nota per i due distinti procedimenti della valutazione di impatto ambientale e della ricognizione negativa di cui al co. 3 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Se è indubbio che il vincolo paesaggistico non ha di per sé natura di assoluta immodificabilità dei luoghi, la legge statale ha sancito in ogni caso il principio, con il co. 1 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, che gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge o in base alla legge, non possono essere distrutti od essere oggetto di modifiche tali da recare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Sulla base del suddetto principio, la valutazione di impatto ambientale valuta di conseguenza il progetto proposto, facendo quindi necessariamente riferimento per il caso che qui interessa alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale vigente, senza con ciò poter autorizzare quanto invece rimesso al distinto procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, co. 4, del medesimo decreto legislativo.

Come considerato nel parere tecnico istruttoria negativo espresso il 20/07/2017, il riferimento ineludibile per la valutazione del progetto di cui trattasi è quindi l'avvenuto mancato rispetto delle prescrizioni del vigente Piano paesaggistico regionale, immediatamente prevalenti fin dalla sua adozione, tra cui quella del co. 10 (ovvero 11 del PPR approvato il 03/10/2017) dell'articolo 14 delle relative Norme di Attuazione in riferimento al P.A.I., per il quale nella fase istruttoria del presente procedimento si è acquisita la valutazione negativa di compatibilità dall'AIPo. Si ritiene che in ogni caso tutti gli effetti - positivi e negativi - derivanti dalla proposta progettuale siano stati valutati da questo Ministero nel corso del procedimento, ma di fatto dovendosi alla fine riscontrare una diretta incompatibilità con la predetta prescrizione d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi dell'area tutelata per legge direttamente interferita dal progetto, così come sancita dal Piano paesaggistico regionale, il quale non ne

3



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

15e17/11/2017



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

ha stabilito nella prevista ricognizione ai sensi dell'articolo 143, co. 1, del D.Lgs. 42/2004, l'irrilevanza di cui al co. 3 dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo.

Per quanto sopra esposto alla luce della ulteriore nota del 31 ottobre u.s. della Società Tanaro Power S.p.A. e in attesa di ogni relativa determinazione da parte del MATTM, in qualità di Autorità competente, per il proseguo del presente procedimento anche in riferimento a quanto sostenuto dal proponente sull'impossibilità di compiere la presente valutazione di impatto (cfr. p. 15 della nota del 31/10/2017), non si ravvisano, allo stato attuale degli atti, elementi di competenza contrari alla conferma del parere tecnico istruttorio negativo già espresso il 20/07/2017.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa di conoscere le eventuali controdeduzioni in merito da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRIGENTE SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Caterina BON VALSASSINA



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it